

Capitolo II

ATTI PERSECUTORI

di Francesco Macri

Il delitto di "Atti persecutori", introdotto nel codice nel 2009, in questi oltre dieci anni di applicazione è stato senz'altro uno degli strumenti principali di contrasto penale alla violenza di genere, e più in generale di tutela della libertà morale e tranquillità psichica delle persone. Pur se la sua struttura tipica, incentrata su elementi (come il "perdurante stato d'ansia e di paura") di natura eminentemente psichica è stata fortemente criticata sia nel merito, sia con riferimento a una potenziale lesione del principio di legalità-tassatività, la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 ha chiarito la compatibilità costituzionale delle opzioni incriminatrici caratterizzanti l'art. 612-bis c.p., e altresì la rilevanza di tale delitto per un'adeguata protezione di fondamentali diritti dell'individuo. Di particolare interesse, inoltre, i profili processuali relativi all'innovativo istituto dell'ammonimento del questore, quale alternativa (in caso di ottemperanza del destinatario) all'instaurazione del processo, il quale è stato successivamente riproposto con riferimento a ulteriori reati contro la persona, e che potrebbe in futuro porsi – con riferimento a condotte penalmente rilevanti di gravità medio-bassa – come veicolo prioritario di riforma dell'intero sistema.

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 612-bis c.p.; D.L. 23.2.2009, n. 11; L. 9.8.2013, n. 94; L. 19.7.2019, n. 69.

SOMMARIO: 1. Generalità e profili criminologici. – 2. Considerazioni comparatistiche. – 3. Soggetto attivo. – 4. Elemento oggettivo. – 5. Elemento soggettivo. – 6. Abitualità del reato, consumazione e tentativo. – 7. Atti persecutori e principio di tassatività: la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 dell'11.6.2014. – 8. Circostanze e profili sanzionatori. – 9. Concorso con altri reati. – 10. Profili processuali: il regime di procedibilità e l'ammonimento del questore.

1. Generalità e profili criminologici

Preceduto da un dibattito parlamentare durato oltre due anni, il D.L. n. 11/2009 ha introdotta anche in Italia una fattispecie incriminatrice diretta a reprimere ade-

guatamente la piaga sociale dello *stalking*¹: trattasi dell'art. 612-bis c.p., intitolato "Atti persecutori" ed inserito nella sezione III (Delitti contro la libertà morale) del capo III (Delitti contro la libertà individuale) del titolo XII (Delitti contro la persona) del codice penale. Il suo 'affiancamento' al delitto di minaccia (art. 612 c.p.) tra i delitti contro la libertà morale della persona appare del tutto congruo, atteso che la gran parte – e comunque il nucleo fondamentale – delle condotte incriminate tende a incidere sulla tranquillità psichica, sulla libera autodeterminazione (ad es. imponendone un cambiamento delle abitudini di vita), e dunque sulla libertà morale della persona.

Il termine anglosassone *stalking* è un vocabolo in uso nel gergo delle attività venatorie, e letteralmente si traduce in italiano in "fare la posta". Tale scelta lessicale è del tutto congrua, in quanto esprime esattamente sia la connotazione dei comportamenti del molestatore assillante, sia le reazioni fisiche e psichiche che normalmente si registrano nelle sue vittime.

Lo *stalking* non è un fenomeno unitario ed omogeneo e – al di là della sua descrizione con locuzioni come 'atti persecutori' o 'molestie assillanti' – è particolarmente arduo racchiuderlo in una formula generale e tassativa. Salvo esaminare poi la definizione approntata dall'art. 612-bis c.p., si può definire lo *stalking* come un fenomeno sociologico per cui una persona (c.d. *stalker*) compie nei confronti di un'altra (la vittima) molestie assillanti/atti persecutori variamente caratterizzati e normalmente diretti ad incidere negativamente sulla qualità della vita di quest'ultima e/o a instaurare una sorta di sorveglianza, controllo o ingerenza da parte dello *stalker* sulla vittima².

¹ Al riguardo, nella letteratura italiana, *ex plurimis*, si considerino i contributi di ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.*, 18.5.2011; BENEDETTO-ZAMPI *et al.*, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. medicina legale*, 2008, 127 ss.; CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 19, 49 ss.; ID., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*, 2007, fasc. 7, 10 ss.; DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, II, 1, 4^a ed., Bologna, 2013, 224 ss.; MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale. I delitti contro la persona*, 7^a ed., Milano, 2019, 386 ss.; MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; ID., *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in *Rass. it. crim.*, 2012, 201 ss.; MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. Ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 4, 90 ss.; PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Famiglia e diritto*, 2009, fasc. 7, 659 ss.; TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. pen.*, 2009, fasc. 7-8, 779 ss.; TOVANI-TRINCI, *Lo stalking*, Milano, 2010; TIGANO, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli "ex": dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2013, 1, 350 ss.; VALSECCHI, *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23.6.2014; ID., *Il delitto di 'atti persecutori'*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, fasc. 3, 1377 ss.

² Cfr. *ex multis* LÖBMANN, *Stalking, ein Überblick über die aktuelle Forschungsstand*, in *MSchrKrim*,

Volendo scendere più nel dettaglio, si possono suddividere le condotte di *stalking* in sotto-categorie dai contenuti maggiormente omogenei³. Senza alcuna pretesa di esaustività, si può ad esempio in questa sede proporre l'utilizzo delle tipologie dello *stalking* vigilante, dello *stalking* comunicativo, del *cyberstalking*, dello *stalking* diffamatorio, dello *stalking* reale, e dello *stalking* violento o minaccioso.

Al c.d. '*stalking* vigilante' sono riconducibili, in particolare, le condotte di sorveglianza, inseguimento, raccolta di informazioni sulla vittima e sui suoi spostamenti, le intrusioni, gli appostamenti presso la dimora e i luoghi di lavoro o svago della vittima, l'effettuazione di visite senza preavviso. Trattasi pertanto di comportamenti caratterizzati dall'intento dello *stalker* di affermare una sorta di 'presenza assidua' o controllo sulla vita quotidiana della vittima: condotte che fino all'introduzione del reato *de quo* erano per lo più prive di rilevanza penale nel nostro ordinamento, o al limite riconducibili a reati blandamente sanzionati – come la contravvenzione di molestie di cui all'art. 660 c.p. (pena massima sei mesi di arresto) – che non consentivano l'applicazione di misure cautelari coercitive nei confronti del soggetto attivo.

Al c.d. '*stalking* comunicativo', che spesso si coniuga allo *stalking* vigilante, o ad altre tipologie, appartengono invece i tentativi di comunicazione e di contatto della vittima per via epistolare, telefonica, attraverso scritte sui muri, messaggi a casa, ufficio, sull'auto, e in qualunque altro posto frequentato, l'invio di fiori e regali, l'effettuazione di visite senza preavviso. Anche in riferimento a questa tipologia comportamentale, la tutela penale della persona offesa era, fino all'entrata in vigore del delitto di "atti persecutori", del tutto carente, ed affidata per lo più alla già citata contravvenzione *ex art.* 660 c.p. Il *cyberstalking*, che in buona parte costituisce una variante sociologica dello *stalking* comunicativo, si sostanzia in tutte quelle condotte di intrusione molesta nella vita altrui, rese possibile attraverso le moderne tecnologie informatiche: invio massiccio di email, virus, furto dell'identità digitale, creazione di siti internet *ad hoc*, discredito e assillamento della vittima su *social network* di larga diffusione come *facebook*, *instagram* ecc.⁴. In tali casi, solo raramente si può fare ricorso ai reati informatici,

2002, 25 ss.; MEYER, *Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht*, in *ZStW*, 2003, 249 ss.; PECHSTAEDT, *Stalking – Strafbarkeit nach englischem und deutschem Recht*, Diss., Göttingen, 1999, 43 ss.

³ Per una ampia elencazione delle condotte riconducibili allo *stalking*, pur non suddivise in sotto-categorie, v. anche GAGLIEGA, *Lo stalking: dalla molestia agli atti persecutori*, pubblicato online sul quotidiano d'informazione giuridica *Altalex*, e reperibile all'indirizzo <http://www.altalex.com/index.php?idstr=24&idnot=41440>, 2008, § 3.2.

⁴ Sul punto v. FÜLLGRABE, *Stalking – eine neue Form des Psychoterrors, Oder: Welche Rolle spielen Aggressivität und Gewalt*, in *Kriminalistik*, 2001, 163 ss.; KERBEIN-PRÖBSTING, *Stalking*, in *ZRP*, 2002, 76 ss.; KNECHT, *Stalking, Exzessive Belästigung aufgrund von Liebeswahn?*, in *Kriminalistik*, 2003, 364 ss.; F. MEYER, *op. cit.*, 249 ss.; UTSCH, *Strafrechtliche Probleme des Stalking*, Berlin, 2007, 8 ss.

come ad esempio il delitto di "Accesso abusivo a sistemi informatici" (art. 615-ter c.p.), che richiede l'intrusione in un sistema protetto.

Le ultime tre categorie menzionate, cioè i c.d. *'stalking diffamatorio'*, *'stalking reale'*, e *'stalking violento o minaccioso'*, sono contrassegnate da **condotte tali da integrare normalmente specifiche fattispecie criminose dirette alla tutela dell'onore, del patrimonio, della libertà fisica e morale e dell'integrità fisica della persona**. Finanche nel caso di *stalking violento* o minaccioso la **tutela penale era comunque insufficiente**, posto che le pene edittali massime previste per la minaccia (dodici mesi di reclusione nei casi aggravati) e per le lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. (tre anni salvo le circostanze aggravanti di cui all'art. 583), non consentivano adeguati interventi per fermare le condotte persecutorie dei soggetti agenti.

Ai fini della comprensione del fenomeno dello *stalking* e dei suoi possibili risvolti penalistici, è di grande interesse l'approfondimento delle caratteristiche degli *stalker*, delle vittime e, soprattutto, dei rapporti reciproci tra i primi e le seconde.

Per quanto concerne il **sex dei soggetti attivi e passivi dello stalking**, studi statistici condotti in Germania mostrano come le **vittime di stalking siano donne nell'80% dei casi**⁵, mentre gli *stalker* per lo più appartengono al **sex maschile**⁶.

In relazione alle vittime dello *stalking*, da una ricerca statistica sul fenomeno della violenza contro le donne condotta dall'Istat nel 2014 su un ampio campione di **donne, italiane e straniere, tra i 16 e i 70 anni residenti in Italia**⁷, ben 3.466.000 di loro, il **16,1%** del totale, sono state almeno **una volta vittime di stalking** nel corso della propria vita, e tra queste ca il 60% (2.151.000) ha subito atti persecutori da parte di un ex partner, un numero corrispondente al 21% delle donne che hanno dichiarato di avere avuto un ex partner⁸.

Assume inoltre rilevanza centrale l'analisi del **contesto nel quale maturano gli atti persecutori**: al riguardo tutti gli studi statistici, sia tedeschi che britannici e statunitensi, concordano nell'attribuire a **partner sentimentali o ex partner della vittima una larga quota (la metà circa)** dei casi di *stalking*⁹. Inoltre un

⁵ Più precisamente, FISCHER, § 238 StGB, in FISCHER, *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, 66. Aufl., München, 2019, n. 3, fornisce una percentuale dell'80%, mentre secondo una ricerca statistica condotta tra il 2002 e il 2004 dall'*Arbeitsgruppe Stalking* della Technischen Universität Darmstadt su 551 vittime e 96 *stalkers* tale percentuale sale all'84,8% (i relativi risultati sono riportati e commentati in VOSS-HOFFMANN-WONDRACK, *Stalking in Deutschland*, Baden Baden, 2006, 33 ss.).

⁶ Secondo FISCHER, *loc. cit.*, la percentuale di *stalkers* di sesso maschile è dell'80%, secondo la ricerca statistica della TU Darmstadt, riportata da VOSS-HOFFMANN-WONDRACK, *op. cit.*, 33, tale percentuale è invece del 59,6%.

⁷ ISTAT, *Stalking sulle donne - Anno 2014*, 2016, consultabile online sul sito istituzionale www.istat.it.

⁸ ISTAT, *Stalking sulle donne*, cit., 2 (prospetto 1).

⁹ Ad esempio dalle ricerche della TU Darmstadt risulta una percentuale del 48,5% (VOSS-HOFFMANN-

30% circa di casi è riconducibile a **conoscenti, amici o vicini** delle vittime, dunque a persone comunque conosciute dalla stessa, mentre in un ulteriore **13%** sono i **colleghi di lavoro** delle persone molestate ad essere gli autori: pertanto solo in meno del **10%** dei casi l'autore degli atti persecutori è **una persona sconosciuta**¹⁰.

La ragione primaria per cui il nostro ordinamento – così come tanti altri – ha incriminato autonomamente gli atti persecutori, ad ogni modo, è ricollegabile all'intensità delle sofferenze e dei disagi che gli *stalker* causano alle proprie vittime, pervenendo talvolta ad annullarne le prerogative di libera gestione della vita privata (*private Lebensgestaltung*).

Chiaramente, il grado delle sofferenze e dei disagi patiti dalle persone che subiscono comportamenti persecutori dipende, oltre che dalla tipologia e dalla intensità di questi ultimi, anche dalle soggettive connotazioni psichiche delle vittime, le quali possono percepire e reagire diversamente di fronte alle medesime condotte.

Relativamente alla **tipologia ed intensità** degli atti persecutori, con particolare riferimento agli effetti degli stessi sulla vita dei soggetti passivi, si può distinguere al riguardo tra *'stalking grave'* (*'schweres Stalking'*) e *'stalking lieve'* (*'mildes Stalking'*)¹¹, rimarcando sin da ora come le ricerche statistiche mostrino una tendenziale *escalation* delle molestie, cioè l'intensificazione delle condotte persecutorie da parte del soggetto agente con il passare del tempo¹². In linea di massima si può parlare di *'stalking grave'* sotto il profilo qualitativo nei casi in cui lo *stalker* compia anche atti di violenza fisica di apprezzabile entità, minacce gravi e reiterate, aggredisca sessualmente la vittima o ne leda considerevolmente il patrimonio, mentre sotto il profilo quantitativo si può ravvisare la sunnominata tipologia di comportamenti persecutori nel caso in cui questi assumano una pervasività e costanza tale da accompagnare quotidianamente o quasi la vita della persona presa di mira.

Passando quindi alla disamina delle **principali ripercussioni dello stalking** sulla sfera personale delle vittime, si possono distinguere le conseguenze immediate (*unmittelbare Auswirkungen*) dalle conseguenze mediate (*mittelbare Fol-*

ANN-WONDRACK, *op. cit.*, 63). Simili risultati ci forniscono anche le ricerche condotte nei paesi anglo-sassoni: al riguardo v. GOEBEL-LAPP, *Stalking mit tödlichem Ausgang. Fünf vollendete bzw. versuchte Tötungen von Frauen durch ihre Ex-Partner*, in *Kriminalistik*, 2003, 369 ss.; HOFFMANN, *Stalking - Polizeiliche Prävention und Krisenmanagement*, in *Kriminalistik*, 2003, 726 ss.; KUBE, *Phänomene der Gewalt, Bemerkungen zu vernachlässigten Aspekten und Bereichen*, in *Kriminalistik*, 1999, 161 ss.; PECHSTAEDT, *op. cit.*, 64.

¹⁰ UTSCH, *op. cit.*, 15 ss.; VOSS-HOFFMANN-WONDRACK, *op. cit.*, 63 ss.

¹¹ V. al riguardo LACKNER-KÜHL, § 238 StGB, in LACKNER-KÜHL, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 29. Aufl., München, 2018, n.1; FISCHER, *op. cit.*, n. 10.

¹² VOSS-HOFFMANN-WONDRACK, *op. cit.*, 42.

gen), con riferimento alla derivazione diretta o meno delle medesime dagli atti persecutori subiti¹³.

Tra gli **effetti più diffusi** di quasi tutte le forme di *stalking* vanno annoverati certamente gli stati di **stress, di timore, di angoscia e talvolta di panico (nel 28% dei casi secondo l'indagine tedesca del TU Darmstadt)** che si riscontrano nelle persone perseguitate, spesso **abbinati con disturbi del sonno e incubi (67%), stati depressivi (48%)** e disturbi dell'appetito¹⁴. Altri 'postumi' ampiamente riscontrati nelle vittime di atti persecutori **sono stati emotivi di aggressività, rabbia o suscettibilità (66%), nervosismo (70%), ipervigilanza e difficoltà di concentrazione, e talvolta anche pensieri suicidari, con alcuni casi registrati di tentato suicidio**¹⁵.

2. Considerazioni comparatistiche

Ai fini comparatistici sono connotate da **particolare interesse le normative tedesca e spagnola**, essendo la seconda una delle più recenti ad essere stata emanata (2015), mentre per quanto concerne la Germania, trattasi del paese dell'Europa continentale ove negli ultimi anni lo *stalking* è stato maggiormente approfondito, sia a livello criminologico che strettamente penalistico.

Iniziando da quest'ultimo ordinamento, **il legislatore tedesco ha proceduto circa due anni prima di quello italiano** (con la 40. legge di riforma penale¹⁶ del 22.3.2007), ad inserire nel testo punitivo un reato *ad hoc*, e cioè quello *ex* § 238 *Strafgesetzbuch* (abbr. StGB), rubricato "*Nachstellung*" (letteralmente "persecuzione")¹⁷.

La norma penale *de qua* dispone, al primo comma, che «Chiunque perseguita ostinatamente senza autorizzazione taluno, in modo tale da: 1. invadere la sua intimità spaziale, 2. tentare di contattarlo avvalendosi di mezzi di telecomunicazione o comunicazione o di terze persone, 3. rinunciare ad ordinazioni di merci o servizi a nome della persona offesa o indurre terze persone a interrompere i propri contatti con la stessa, mediante l'utilizzazione abusiva dei dati personali di quest'ultima, 4. minacciare la persona offesa o una persona a questa vicina di un

¹³ Così UTSCH, *op cit.*, 12 ss.

¹⁴ Sul punto v. KNECHT, *op. cit.*, 364 ss.; HOFFMANN, *op. cit.*, 726 ss.; POLLÄHNE, *Stalking am Rande des Strafrechts*, in *Neue Kriminalpolitik*, 2002, 56 ss.; SCHÄFER, *Stalking – Verehrung durch Aufdringlichkeit. Oder: Versuche, durch zwanghaftes Verfolgen und Belästigen sein Ziel zu erreichen*, in *Kriminalistik*, 2000, 587 ss.

¹⁵ KNECHT, *loc. cit.*; HOFFMANN, *loc. cit.*; SCHÄFER, *loc. cit.*; UTSCH, *op cit.*, 12; VOSS-HOFFMANN-WONDRAK, *op. cit.*, 59.

¹⁶ In tedesco *Strafänderungsgesetz*.

¹⁷ Reato collocato nel 18. *Abschnitt*, dedicato ai reati contro la libertà personale ("*Straftaten gegen die persönliche Freiheit*") della codificazione tedesca.

danno alla vita, all'integrità fisica, alla salute o alla libertà, o 5. porre in essere una condotta analoga a quelle di cui ai nr. 1-4, e con tali condotte danneggia gravemente la qualità della vita della persona offesa, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la pena pecuniaria».

Sotto il profilo strutturale, trattasi di un **delitto di evento** (*Erfolgsdelikt*), quest'ultimo è dato dal **"grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa"**, concetto abbastanza 'aperto', la cui potenzialmente infinita **ampiezza applicativa** dovrebbe essere **circostritta dalle cinque condotte vincolate numerate**, cosa che in realtà – come verrà a breve dimostrato – avviene solo **apparentemente**.

Passando quindi a queste ultime, le **prime quattro** sono descritte con una **tecnica maggiormente casistica** rispetto al nostro art. 612-bis c.p., ma non pongono particolari problemi¹⁸, salvo notare la non esemplare tassatività del concetto di "invasione dell'intimità spaziale". È però sicuramente **la quinta e ultima modalità** commissiva del delitto di "*Nachstellung*" a presentare le maggiori criticità ermeneutiche, e altresì applicative: mediante la stessa, si include nel "mirino incriminatore" del § 238 StGB **qualunque "condotta analoga a quelle di cui ai nr. 1-4", sempre che provochi un "grave danneggiamento della qualità della vita della persona offesa"**. Considerando però che, all'evidenza, le quattro condotte vincolate appena analizzate non possano essere 'riportate' ad un comune denominatore, ne consegue che **attraverso la presente clausola, il delitto de quo si configura quale reato di evento a condotta sostanzialmente libera**¹⁹.

Passando invece alla più recente tipizzazione **dello *stalking* nell'ordinamento spagnolo**, la stessa si deve alla **Ley Organica 1/2015** (del 30.3.2015), con la quale il legislatore di Madrid ha introdotto il nuovo art. 172-ter al *código penal* (d'ora in avanti: c.p.e.), il quale – in assenza di una rubrica legislativa – viene in dottrina e giurisprudenza etichettato, in alternativa a "*stalking*", come delitto di *hostigamiento* (persecuzione) o *acoso reiterado* (molestia/importunamento reiterato).

¹⁸ Procedendo quindi ad un'analisi più dettagliata delle stesse, la prima è data dall'invasione dell'intimità spaziale della persona offesa, mentre la seconda condotta tipizzata, mirata alle ipotesi prima ricomprese nel c.d. '*stalking* comunicativo', non pone invece particolari difficoltà ermeneutiche, essendo formulata in maniera tale da ricomprendere ogni contatto e ogni tentativo di contatto posto in essere dallo *stalker* nei confronti della vittima. Passando poi alla terza modalità commissiva di cui al § 238 StGB, la stessa – dalla connotazione forse troppo casistica – fa riferimento a due varianti entrambe caratterizzate dall'illecito utilizzo di dati personali della vittima, costituiti in particolare dal nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, oltre che da altri dati relativi alle preferenze e abitudini di consumo della persona offesa. La quarta condotta persecutoria tipizzata concerne invece la minaccia di un danno a beni giuridici rilevanti nei confronti della persona offesa o di altro soggetto ad essa vicino.

¹⁹ Al riguardo occorre evidenziare come la presente disposizione non fosse contenuta nell'originario disegno di legge del governo federale, ma bensì venne aggiunta dalla commissione giustizia con l'espressa finalità di evitare 'lacune della punibilità' derivanti dalla molteplicità e varietà dei comportamenti persecutori meritevoli dello stigma dell'illiceità penale.

Sotto il profilo delle scelte di tipizzazione la fattispecie presenta – soprattutto considerando l'elemento oggettivo – **molteplici analogie con quella tedesco**, al punto da potersi ragionevolmente assumere che il legislatore iberico abbia utilizzato la disciplina penale sullo *stalking* vigente in Germania quanto meno come modello ispiratore (mentre maggiori sono le differenze, come si vedrà a breve, con il “modello italiano”)²⁰.

L'art. 172-ter c.p.e., difatti, prevede una **pena da 3 mesi a 2 anni reclusione** – o **in alternativa una consistente multa**, per chiunque «**molesta** una persona realizzando in modo **insistente e reiterato**, e senza essere legalmente autorizzato, una delle seguenti condotte e, in tal modo, **alteri gravemente la conduzione della vita quotidiana** della stessa:

1. La vigili, perseguiti o cerchi la sua vicinanza fisica.
2. Stabilisca o tenti di stabilire un contatto con la medesima mediante qualunque mezzo di comunicazione, o attraverso terze persone.
3. Acquisisca prodotti o merci, o contratti servizi, mediante l'uso indebito dei suoi [della vittima] dati personali, o faccia in modo che terze persone si pongano in contatto con lei.
4. Attenti contro la sua libertà o contro il suo patrimonio, o contro la libertà o patrimonio di un'altra persona a lei prossima».

Siffatta elencazione, e segnatamente la parte contenente le prime tre tipologie di condotte moleste tipizzate, ricalca quasi fedelmente quella di cui al § 238 dello *Strafgesetzbuch*, sebbene vada indubbiamente evidenziata la rilevante differenza data dall'assenza, nella fattispecie delittuosa spagnola, della fondamentale – ai fini ermeneutici, ma soprattutto applicativi – clausola di analogia espressa (“o pone in essere altre condotte analoghe”) contemplata dal legislatore tedesco.

Valgono dunque, in buona sostanza, le stesse considerazioni sulla possibile tensione con il principio di legalità/tassatività già viste per la norma tedesca, con la **differenza** – rilevante – data **dall'assenza di una clausola di analogia espressa**, e con le peculiarità derivanti dalla caratterizzazione, ex art. 172-ter c.p.e., delle molestie quali “insistenti e reiterate”, anziché “ostinate” come nel § 238 StGB. Si consideri però un'importante sentenza pronunciata nel maggio 2017 dal *Tribunal Supremo* (titolare in Spagna della funzione nomofilattica così come la nostra Corte di Cassazione), la quale ha chiarito alcune importanti questioni interpretative relative alla condotta incriminata dalla previsione delittuosa di cui

²⁰ Anche la pena massima – di 2 anni di reclusione – della fattispecie ex art. 172-ter c.p.e., peraltro, appare molto più vicina a quella prevista per lo *stalking* dal legislatore di Berlino (3 anni), che non a quella (6 anni e sei mesi) contemplata dal codice penale italiano.

all'art. 172-ter c.p.e. cercando di porre dei ‘paletti’ tali da contenere le tendenze ad un'applicazione espansiva della fattispecie in commento²¹.

3. Soggetto attivo

Relativamente al **soggetto attivo**, trattasi di un **reato comune**, salvo poi analizzare nel prosieguo della trattazione (*infra* sottopar. 8) le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'essere lo *stalker* persona legata affettivamente (attualmente o in passato) alla vittima.

4. Elemento oggettivo

L'art. **612-bis c.p.** contempla – secondo la dottrina maggioritaria – un **delitto di evento a condotta vincolata**, in cui la condotta deve possedere un duplice alternativo connotato e l'evento può essere di tre diverse tipologie. Va comunque menzionata la minoritaria tesi, pur sostenuta da illustri giuristi, per cui lo stato d'ansia o di paura ecc. costituirebbero in realtà condizioni obiettive di punibilità²².

Trattasi inoltre di c.d. “**reato abituale**”, in quanto per l'integrazione dello stesso è normativamente richiesta la realizzazione in distinti momenti di una pluralità di condotte di natura omogenea²³, consistenti in molestie o minacce reiterate produttive dei tre eventi tipizzati incidenti sulla sfera psichica o sulle abitudini di vita della persona offesa. La condotta, quindi, anzitutto deve essere ‘reiterata’, e deve altresì sostanziarsi, alternativamente, in minacce o molestie.

Per il **concetto di minaccia** ci si può avvalere senz'altro dell'ampia elaborazione dottrinale e giurisprudenziale maturata sul delitto di minaccia ex art. 612 c.p., e anche sulla minaccia quale mezzo di costrizione nei delitti di “Violenza privata” (art. 610 c.p.), “Violenza sessuale” (art. 609-bis c.p.), ecc., per cui si intende per minaccia **la prospettazione di un male dipendente dall'agente**. Al riguardo una rilevante questione ermeneutica è quella relativa alla **necessità o meno che il male prospettato sia ingiusto**: appare comunque **ragionevole escludere la necessità dell'ingiustizia del danno**, se intesa quale contrarietà al diritto dello stesso (ad. es.: minaccia di una violenta aggressione fisica ecc.)²⁴, atteso che anche un danno non penalmente rilevante (quale la minaccia di adoperarsi, seppur

²¹ Trattasi della STS 324/2017, del *Pleno de la Sala Penal*, del 8.5.2017, il cui commento – intitolato “*Primera sentencia del TS sobre el stalking: exige continuidad en el tiempo que obligue a la víctima a modificar su forma de vida*” – è reperibile online sul sito di informazione giuridica www.noticias.juridicas.com.

²² Ci si riferisce all'autorevole opinione di MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 390.

²³ Per maggiori approfondimenti sul tema, v., tra gli altri, FORNASARI, *Reato abituale*, in *Enc. Giur.*, XXVI, Roma, 1991; PETRONE, *Reato abituale*, Padova, 1999.

²⁴ In tal senso MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 388.

non illecitamente, per danneggiare il tessuto di relazioni sociali della vittima), appare potenzialmente adatto a provocare quel perturbamento della vita privata della persona offesa su cui s'incentra il disvalore del reato *de quo*.

Per le **condotte 'moleste'**, invece, va fatto senz'altro riferimento alla giurisprudenza della Suprema Corte sulla contravvenzione *ex art.* 660 c.p., nella quale il concetto di "molestia" è stato identificato con il **disturbo o l'interferenza dell'altrui vita privata o di relazione**²⁵. Va peraltro evidenziato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 11.6.2014 (v. *infra*, par. 7) nel dichiarare la conformità costituzionale dell'art. 612-bis, ha espressamente fatto riferimento, per le condotte minacciose e moleste, alla «ricca e risalente tradizione interpretativa delle fattispecie di cui agli artt. 612 ("Minaccia") e 660 ("Molestia o disturbo alle persone")»²⁶.

La **mera realizzazione di condotte moleste o minacciose reiterate non è però sufficiente**, richiedendo l'art. 612-bis c.p. anche la **verificazione di almeno uno dei seguenti tre eventi**, i quali, per la prevalente dottrina, devono essere causalmente²⁷ riconducibili ai comportamenti molesti e minacciosi:

1. il cagionare, nel destinatario delle condotte, **un perdurante e grave stato di ansia o di paura**.
2. l'ingenerare nella vittima un **fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto**, o di persona a costei legata da relazione affettiva.
3. il **costringere il soggetto passivo ad alterare le proprie abitudini di vita**.

Prima di procedere ad un'analisi sintetica di tali eventi, va evidenziato che pregevole, sia pur minoritaria, dottrina ha affermato che siffatti eventi non debbano considerarsi elementi costitutivi del reato, ma piuttosto condizioni obiettive di punibilità, non accentrando in sé l'offesa del reato²⁸.

²⁵ Al riguardo, tra gli altri, si rimanda a CADOPPI, *Commento all'art. 609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, 4ª ed., a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 451 ss.; MUSACCHIO, *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*, Padova, 1999, 22 ss.

²⁶ VALSECCHI, *La Corte Costituzionale*, cit., 1.

²⁷ Sul punto è da evidenziare come la locuzione prescelta dal legislatore per sancire la necessità della sussistenza di un nesso causale ("in modo da cagionare") non appaia del tutto ineccepibile, pur essendo sufficiente – ad avviso dello scrivente, ma non di un settore, pur minoritario, della dottrina – ad escludere ragionevolmente la natura di reato di pericolo del delitto *de quo*: al riguardo, però, il mero utilizzo del consueto verbo "cagionare" sarebbe senz'altro stato preferibile.

²⁸ Così MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 390. L'illustre Studioso, nel dettaglio, motiva suddetto orientamento argomentando che gli eventi in questione vanno qualificati alla stregua di condizioni obiettive di punibilità in quanto: «a) arricchiscono soltanto la sfera di offesa del reato, costituita dalla lesione dei beni giuridici operata dalle molestie e dalle minacce; b) dovendo gli eventi elementi

Passando invece al **primo** dei tre effetti che, nel soggetto passivo, devono verificarsi quali conseguenze – in nesso eziologico con le seconde – delle molestie o minacce reiterate, richiedendo il **"perdurante e grave stato di ansia o di paura"**, il legislatore del 2009 ha verosimilmente inteso **escludere** dalla "portata incriminatrice" dell'art. 612-bis c.p. le **condotte determinanti nella vittima uno stato di disagio psichico di portata circoscritta**, o comunque di **breve durata**. L'uso degli aggettivi "grave" e "perdurante", riferiti allo stato di ansia e di paura, è pertanto pienamente condivisibile, mentre invece alcune perplessità sorgono in relazione proprio ai concetti di "stato di ansia" e "stato di paura", non corrispondendo (soprattutto il secondo) a precise categorie nosografiche o psichiatriche.

Il **secondo** evento è costituito invece dal **«fondato timore [nella vittima] per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo [cioè sempre alla vittima] legata da relazione affettiva»**. In questo caso il rischio di far dipendere la sussistenza del delitto dalle soggettive percezioni della persona offesa, pur mitigato dal requisito che il timore sia 'fondato', non è compensato da un condivisibile ampliamento della sfera di tutela delle vittime di *stalking*, atteso che **in linea di massima i casi ivi contemplati appaiono agevolmente riconducibili alla nozione di "grave e perdurante stato di paura"**, cioè al primo evento di cui si è appena trattato. Si è poi acutamente evidenziato come l'uso dell'aggettivo 'fondato' «sembri evocare comunque una valutazione sull'idoneità *ex ante* della condotta a suscitare timore in una persona 'normale', valutazione ovviamente poco compatibile con una fattispecie di danno»²⁹.

Il **terzo** ed ultimo evento tipizzato nella fattispecie delittuosa dell'art. 612-bis c.p. è dato, infine, dalla **costrizione della vittima "ad alterare le proprie abitudini di vita"**. Tale requisito, che si ricollega ad una delle conseguenze maggiormente diffuse – secondo quanto attestato dai più autorevoli studi empirici – dei comportamenti persecutori, **estende la sfera applicativa della figura criminosa in commento a condotte moleste e minacciose che, pur senza cagionare un grave stato di ansia o paura, incidono pesantemente sulla qualità della vita del destinatario delle stesse**. Valgono, anche a proposito del concetto di "alterazione delle proprie abitudini di vita", le stesse considerazioni critiche concernenti il rischio che la nozione suddetta comporti una criticabile 'soggettivizzazione' dell'illiceità penale degli atti persecutori: si auspica che al riguardo venga valorizzato

costitutivi rientrare necessariamente nel dolo, a differenza degli eventi condizioni di punibilità (art. 44 c.p.), il richiedere nell'agente la rappresentazione e volontà del perdurante e grave stato di ansia o di paura, del fondato timore per l'incolumità della vittima o delle altre persone, indicate dall'art. 612-bis, o dell'alterazione delle abitudini di vita della vittima medesima, con la conseguente scusabilità dell'ignoranza o dell'errore in materia, comporterebbe nella pressoché totalità dei casi l'insussistenza del reato per difetto di dolo. E, quindi, un' *interpretatio abrogans* dell'art. 612-bis».

²⁹ BRICHETTI-PISTORELLI, *Gli atti persecutori. Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, n. 10, 2009, 61.

l'uso del verbo 'costringere', onde pervenire ad una maggiore oggettivizzazione del concetto *de quo*.

Alla luce di quanto detto, l'art. 612-bis configura un delitto di danno, e non di pericolo, in quanto ognuno dei tre eventi implica una effettiva lesione dei beni giuridici tutelati, e in particolare della tranquillità psicologica della persona offesa. Tale lesione appare maggiormente evidente nel caso del primo evento (perdurante e grave stato di ansia o di paura), ma è comunque presente anche negli altri due, i quali comunque sono ricollegati ad una grave perturbazione della psiche del soggetto passivo.

5. Elemento soggettivo

Per quanto attiene ai profili inerenti l'elemento soggettivo, gli stessi presentano sicuramente una **minore complessità** e delicatezza rispetto a quelli appena trattati con riferimento all'elemento oggettivo. Il delitto di cui all'art. 612-bis c.p. è invero, all'evidenza, una **fattispecie a dolo generico**, nella quale cioè non è richiesta una particolare finalità o intenzione in capo al soggetto agente, ma unicamente la **coscienza e volontà del fatto materiale tipico**, che è stato appena analizzato nei suoi profili maggiormente rilevanti. In particolare, occorrerà che lo **spettro rappresentativo dell'autore includa altresì la rappresentazione di uno dei tre eventi tipici** quale conseguenza della condotta persecutoria. Si rammenti, ad ogni modo, la **minoritaria opinione accademica** per cui – essendo spesso arduo conseguire la prova di una tale rappresentazione – sarebbe più congruo configurare lo **stato di ansia e di paura, e gli altri due effetti** della condotta richiesti dall'art. 612-bis c.p., quali **condizioni obiettive di punibilità**, anziché eventi³⁰.

6. Abitualità del reato, consumazione e tentativo

Dalla configurazione normativa dell'elemento oggettivo del delitto di "Atti persecutori" si desume senza ombra di dubbio che l'incriminazione *de qua* è un **reato abituale**, in quanto per l'integrazione dello stesso la legge **richiede la realizzazione in distinti momenti di una pluralità di condotte di natura omogenea**³¹, consistenti in **molestie o minacce reiterate** produttive dei tre eventi tipizzati incidenti sulla sfera psichica o sulle abitudini di vita della persona offesa.

³⁰ MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 390.

³¹ MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, 10^a ed., Padova, 2017, 496. Secondo FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 8^a ed., Milano, 2019, 212, la presente etichetta definisce «quegli illeciti penali, per la cui realizzazione è necessaria la reiterazione nel tempo di più condotte della stessa specie». Per maggiori approfondimenti sul tema, v., tra i più recenti, FORNASARI, *Reato abituale*, cit.; PETRONE, *Reato abituale*, cit.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, trattasi di **reato abituale 'proprio'**³². Infatti, a differenza di quanto affermato da parte della dottrina³³, **non sempre le minacce e, soprattutto, le molestie** di cui si richiede la perpetrazione **integrano in sé considerate gli estremi** di cui agli artt. 612 c.p. ("Minaccia") e 660 c.p. ("Molestie alle persone"): se al limite si può sostenere che il delitto di minaccia, alla luce delle modalità di tipizzazione di cui all'art. 612 c.p., si presta a incriminare qualsiasi condotta di natura minacciosa di cui all'art. 612-bis³⁴, sicuramente **non ogni molestia** di cui al delitto di "Atti persecutori" **configura la contravvenzione dell'art. 660 c.p.**, in quanto tale disposizione incrimina unicamente le molestie poste in essere «in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo».

Tenendo conto di quanto appena detto, è logico affermare che la **consumazione** si ha nel momento in cui, una volta reiterate le molestie e le minacce contemplate dall'art. 612-bis c.p., **si verifichi almeno uno dei tre distinti eventi tipizzati** dalla suddetta norma incriminatrice. La natura giuridica in esame, inoltre implica una serie di conseguenze rilevanti a livello di prassi applicativa, quali la decorrenza del termine per la presentazione della querela e di quello di prescrizione dalla data di compimento dell'ultimo atto persecutorio con correlativa verifica o aggravamento di uno dei tre eventi tipizzati, ed altresì la possibilità, per la polizia giudiziaria, di procedere all'arresto in flagranza qualora l'atto persecutorio nel cui compimento l'autore è colto non sia isolato, ma si ponga quale ultimo tassello di una serie di comportamenti persecutori³⁵.

Il **tentativo**, per quanto non di frequente verifica, è comunque **configurabile** ove lo *stalker* realizzi **atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere quelle condotte persecutorie** che, da sole o aggiungendosi alle precedenti,

³² Adottando una definizione condivisa dalla dottrina maggioritaria, MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte generale*, cit., 496, afferma che «è proprio il reato abituale consistente nella ripetizione di condotte che sono in sé non punibili, come nello sfruttamento della prostituzione, o che possono essere non punibili, come nei maltrattamenti in famiglia. È improprio se consiste nella ripetizione di condotte già di per sé costituenti reato, come nella relazione incestuosa, costituendo il singolo fatto incestuoso delitto di incesto».

³³ PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, n. 7, 662, il quale afferma che «la fattispecie, peraltro, nel riferirsi alla reiterazione delle condotte, deve ricondursi alla tipologia del reato abituale ovvero, *rectius*, al reato abituale c.d. proprio, il quale implica, per l'appunto, per la sua configurazione, la ripetizione delle previste condotte, mentre queste, ove effettuate singolarmente, costituiscono un reato diverso (nel caso in oggetto: quello di minaccia o di molestia)».

³⁴ Al riguardo si ripropone il nodo problematico della coincidenza concettuale tra la minaccia mezzo di cui all'art. 612-bis c.p. e la minaccia fine di cui all'omonimo delitto di cui all'art. 612 c.p., con particolare riferimento alla necessità o meno che il male prospettato dallo stalker debba o meno essere ingiusto: v. sull'argomento *supra* par. 4.

³⁵ CERONI, *op.cit.*, 5.

avrebbero prodotto alternativamente uno degli eventi necessari alla perfezione del delitto. Come **esempio** si può portare quello di colui che invii ad un'altra persona **numerosi messaggi di posta elettronica minatori**, i quali però **non pervengano** al destinatario a causa di **problematiche** inerenti la **connessione ad internet**.

7. Atti persecutori e principio di tassatività: la sentenza della Corte Costituzionale n. 172 dell'11.6.2014

Si è visto come taluni **elementi strutturali** del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., tendono a porsi in **tensione** con le esigenze di **determinatezza e tassatività** della norma penale scaturenti dal **principio di legalità**, costituzionalmente sancito dall'art. 25, comma 2 Cost.

L'**accoglienza** della nuova norma incriminatrice da parte di gran parte della **dottrina penalistica**, peraltro, è stata assolutamente **negativa**, e ciò in particolare nei primi anni di vigenza, obiettandosi da un lato la vaghezza di molti dei concetti utilizzati dal legislatore del 2009³⁶, e dall'altro «la **difficile provabilità** empirica degli eventi che la norma scolpisce in funzione tipizzante»³⁷.

I **concetti** sui quali si sono concentrati gli **strali critici** della letteratura di settore sono, *in primis*, concernenti la **descrizione degli eventi** dalla cui verifica, quali effetti delle molestie o minacce reiterate, dipende la rilevanza penale delle condotte di *stalking*, e dunque lo **“stato d'ansia”**, lo **“stato di paura”**, il **“fondato timore”**, ed ovviamente le **“abitudini di vita”**³⁸. **Ulteriori profili di criticità**, in aggiunta, sono stati ravvisati da diversi giuristi in relazione all'individuazione dell'**esatto significato dell'espressione “condotte reiterate”**, sebbene ad avviso dello scrivente lo stesso non ponga le medesime problematicità delle nozioni in precedenza menzionate, dovendo richiedersi all'uopo almeno due comportamenti persecutori, e potendo l'eventuale tensione con il principio di offensività essere evitata attraverso un'adeguata valorizzazione delle note descrittive degli eventi che devono essere cagionati dalle condotte³⁹.

³⁶ Al riguardo si consideri, innanzitutto, lo studio monografico di MAUGERI, *Lo stalking*, cit., 148 ss.

³⁷ Così ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, cit., 1.

³⁸ Per quanto concerne l'ampio settore dottrinale che ha espresso incisive critiche alle scelte di tipizzazione del legislatore del 2009 cristallizzate nella previsione incriminatrice *de qua*, v. ALBERICO, *La reiterazione*, cit., 2 ss.; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, cit., 224 ss.; LO MONTE, *Una nuova figura criminosa: lo “stalking” (art. 612-bis c.p.), ovvero l'ennesimo, inutile, “guazzabuglio normativo”*, in *Indice pen.*, 2010, n. 2, 479 ss.; MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori” (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 2719 ss.; SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010, 64 ss. Sia peraltro consentito evidenziare la distinta posizione, favorevole sin dall'inizio all'emanazione della nuova norma incriminatrice, pur con talune riserve critiche, di MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”*, in *Dir. pen. e processo*, n. 7, 2009, 825 ss.

³⁹ In argomento v., con posizioni molto più critiche sulla formulazione della fattispecie rispetto allo

Focalizzando l'attenzione sui **tre eventi tipizzati**, e sulla formulazione dei medesimi, va innanzitutto evidenziato che l'**uso degli aggettivi “grave” e “perdurante”**, riferiti allo stato di ansia e di paura, sia senz'altro **pienamente condivisibile**, conferendo gli stessi un più netto **profilo di “offensività”** alla figura criminosa in commento, mentre invece alcune perplessità sorgono in relazione ai concetti di “stato di ansia” e “stato di paura”, non corrispondendo (soprattutto il secondo) a precise categorie nosografiche o psichiatriche. e presentando entrambe il rischio di far dipendere la sussistenza del reato dalle soggettive percezioni del soggetto passivo. Va però considerato, a tal proposito, che il concetto stesso di *stalking* – come si è visto nella breve trattazione criminologica – rimanda, seppur parzialmente, alle soggettive percezioni della vittima; si tenga presente inoltre, in aggiunta, come nelle normative penali in materia di altri importanti ordinamenti giuridici – a partire da quelli analizzati in questa sede – non si rinvengano affatto concetti maggiormente determinati, il che è probabilmente dovuto alla multiforme e variegata caratterizzazione criminologica del fenomeno *de quo*. Ed è invero la **stessa dottrina** – *rectius*, alcuni esponenti di essa – espressasi in senso incisivamente critico nei confronti della formulazione dell'art. 612-bis c.p., ad avere affermato come «a ben vedere, la **porosità** della struttura linguistica sembra **ricollegarsi alle stesse intrinseche incertezze ontologiche del fenomeno** considerato»⁴⁰.

Si ritiene, all'uopo, che un'**esegesi “olistica” della fattispecie nel suo complesso**, con particolare **valorizzazione dei requisiti della reiterazione e del carattere molesto o minaccioso** della condotta, possa comunque **assicurare quel minimum “garantista”** costituzionalmente doveroso in termini di **rispetto del principio di legalità-tassatività/legalità-determinatezza**: il che peraltro pare essersi verificatosi nell'implementazione giurisprudenziale della figura criminosa di cui all'art. 612-bis c.p.

Va comunque sottolineato che, quanto meno **dal 2011** in poi, le **voci critiche** nella comunità accademica nei confronti del delitto *de quo* – pur non scomparendo – si sono **senz'altro affievolite**, verosimilmente per il convergere, tra gli altri, dei seguenti tre fattori:

1) Una **prassi applicativa** orientata a tenere sovente in attenta considerazione anche le esigenze di garanzia dell'autore del reato, così come i principi di offensività ed *extrema ratio* in relazione ad ipotesi – quali il corteggiamento maldestro – per le quali svariati commentatori, nel primo periodo di vigenza dell'art. 612-bis c.p., avevano sottolineato il rischio di un'incongrua estensione dell'area delle condotte penalmente rilevante.

scrivente, LO MONTE, *L'individuazione delle “condotte reiterate” (art. 612-bis c.p.)*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 1, 159 ss.

⁴⁰ L'affermazione è di ALBERICO, *La reiterazione*, cit., 2.

2) **L'importante ruolo** svolto dall'applicazione di misure cautelari, pene, e altresì dell'istituto dell'ammonimento – oggetto di approfondimento nel prosieguo della trattazione – fondati sulla violazione (presunta o accertata) dell'art. 612-bis c.p. ai fini della prevenzione di potenziali gravissimi atti – fino al femminicidio – di violenza contro le donne.

3) **La sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2014**, la quale sarà a breve oggetto di analisi, che ha dichiarato infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis c.p., per violazione del principio di determinatezza di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Come preannunciato, sulla questione è intervenuta nel 2014 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 172 del 14.6.2014⁴¹. La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell'art. 612-bis c.p. sollevata dal Tribunale di Trapani in relazione al principio di legalità-determinatezza di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Il giudice rimettente, più nel dettaglio, aveva ritenuto – allineandosi all'opinione espressa dall'ampio settore dottrinale summenzionato – che la previsione delittuosa impugnata non definisse «in modo sufficientemente determinato il *minimum* della condotta intrusiva temporalmente necessaria e sufficiente affinché possa dirsi integrata la persecuzione penalmente rilevante»⁴². Ulteriori perplessità, in aggiunta, venivano espresse sulla determinatezza del concetto di “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, e altresì dei criteri per stabilire quando il timore debba considerarsi «fondato». Da ultimo, veniva altresì messa in dubbio la conformità al principio di cui all'art. 25, comma 2, Cost., del concetto di “abitudini di vita”, di cui il legislatore del 2009 non avrebbe delimitato in modo soddisfacente i confini di applicabilità.

La Corte, però, ha dimostrato nella sentenza in commento di non condividere affatto i dubbi di costituzionalità manifestati dall'organo rimettente, affermando come tutti i concetti “a rischio di indeterminazione” menzionati nel ricorso, una volta considerati con un metodo ‘integrato’ e ‘sistemico’, e cioè collegando ogni elemento costitutivo della fattispecie criminosa con tutti gli altri dalla stessa contemplata, e con la disciplina in cui questa si inserisce, appaiano conformi alla disposizione costituzionale di cui all'art. 25, comma 2⁴³.

Entrando più nel dettaglio, in sentenza si è evidenziato come, in riferimento alla condotta di minaccia e molestia, la lunga tradizione applicativa dei reati di cui agli artt. 612 e 660 c.p. dimostri la piena corrispondenza della descrizione legislativa a «comportamenti effettivamente riscontrabili (e riscontrati) nella real-

⁴¹ C. cost. 11.6.2014, n. 172, Pres. Silvestri, Rel. Cartabia, consultabile online su <http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0172s-14.html>.

⁴² C. cost. 11.6.2014, n. 172, cit. V. al riguardo il commento di VALSECCHI, *La Corte Costituzionale*, cit., I.

⁴³ VALSECCHI, *loc. cit.*, I.

tà»⁴⁴. Relativamente alla necessità, sancita nell'art. 612-bis c.p., che le minacce e/o le molestie siano “reiterate”, il Giudice delle leggi ha sottolineato l'importanza di tale requisito al fine di caratterizzare in modo pregnante (rispetto ad es. al delitto di “Minaccia”) il disvalore degli “Atti persecutori”, facendo altresì riferimento al consolidamento di un orientamento giurisprudenziale di legittimità in base al quale il delitto *de quo* sarebbe da qualificare come reato abituale di evento.

Si è poi sottolineato che il ricorso legislativo ad una enunciazione sintetica della fattispecie incriminatrice, anziché ad una tecnica analitica di elencazione delle condotte sanzionate «non comporta, di per sé, un vizio di indeterminazione», purché attraverso l'interpretazione integrata, sistemica e teleologica, si pervenga alla individuazione di un significato chiaro, intelligibile e preciso dell'enunciato»⁴⁵, cosa che secondo la Corte avviene in relazione al delitto di “Atti persecutori”; viene inoltre fatto riferimento, all'uopo, alla – già approfondita in sede di analisi comparatistica – clausola “ad analogia esplicita” inserita dal legislatore tedesco del 2007 nel §238 StGB (cioè la norma deputata a sanzionare penalmente le condotte di *stalking* in Germania).

Successivamente, la sentenza si è soffermata sulla caratterizzazione quale “grave e perdurante” dell'evento dato dallo stato di ansia o di paura, riconoscendo come la stessa svolga la condivisibile funzione di «circoscrivere ulteriormente l'area dell'incriminazione, in modo che siano doverosamente ritenute irrilevanti ansie di scarso momento, sia in ordine alla loro durata sia in ordine alla loro incidenza sul soggetto passivo, nonché timori immaginari o del tutto fantasiosi della vittima»⁴⁶.

Da ultimo, anche relativamente alla nozione di “abitudini di vita” sono state rigettate le argomentazioni proposte dal Tribunale di Trapani, osservando che con la stessa il legislatore ha fatto «un chiaro e verificabile rinvio al complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell'ambito familiare, sociale e lavorativo, e che la vittima è costretta a mutare a seguito dell'intrusione rappresentata dall'attività persecutoria»⁴⁷.

8. Circostanze e profili sanzionatori

L'art. 612-bis c.p. prevede svariate circostanze aggravanti, le quali sono configurate in modo tale da riservare l'applicazione della fattispecie ‘semplice’ di cui al primo comma ad un gruppo ‘minoritario’ di ipotesi di atti persecutori.

⁴⁴ C. cost. 11.6.2014, n. 172, cit.

⁴⁵ C. cost. 11.6.2014, n. 172, cit.

⁴⁶ C. cost. 11.6.2014, n. 172, cit.

⁴⁷ C. cost. 11.6.2014, n. 172, cit.

Scendendo nel dettaglio, il **comma secondo della disposizione analizzata dispone l'aumento fino ad un terzo della pena per i casi in cui l'autore sia il "coniuge legalmente separato o divorziato" o "persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"**. Trattasi, come già rilevato in precedenza, della tipologia di *stalker* maggiormente diffusa, rivestendo l'agente una delle qualifiche di cui sopra in circa la metà dei casi registrati. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 93, del 14.8.2013 (convertito nella L. n. 119/2013), il suddetto comma prevede altresì il medesimo inasprimento di pena nelle ipotesi di molestie o minacce persecutorie commesse attraverso strumenti informatici o telematici: al riguardo non possono tacersi le perplessità sulla congruità di siffatta scelta legislativa, posto che lo *stalking* informatico o telematico non appare in quanto tale caratterizzato – in astratto – da un maggiore disvalore.

Minori problematiche comportano invece le **circostanze** di cui al **secondo comma**, le quali prevedono un **incremento sanzionatorio pari alla metà** qualora il **fatto sia commesso a danno di un minore**, di una **donna in stato di gravidanza** o di una **persona disabile** ai sensi dell'art. 3, L. 104/1992, ovvero **con armi o da persona travisata**: trattasi di ipotesi aggravanti già ampiamente diffuse nella legislazione penale italiana, salvo forse quella della donna in stato di gravidanza, la quale peraltro non sembra porre particolari difficoltà esegetiche.

9. Concorso con altri reati

L'art. 612-bis c.p. contempla una **clausola espressa di sussidiarietà**, disponendo il legislatore che la suddetta fattispecie criminosa si applichi **"salvo che il fatto non costituisca più grave reato"**. La suddetta clausola, peraltro, va applicata armonizzandola con i principi generali del nostro ordinamento in materia di concorso di reati e concorso apparente di norme, per cui il delitto di "Atti persecutori" cederà il passo all'ipotesi criminosa più grave, con applicazione esclusiva di quest'ultima, unicamente ove il diverso reato assorba in sé tutte le condotte persecutorie poste in essere nel caso concreto dal soggetto attivo, consentendo così una valutazione penalistica esaustiva dell'intero disvalore del fatto. Al riguardo si consideri, peraltro, che le condotte descritte dall'art. 612-bis c.p. possono in linea teorica essere estremamente eterogenee, spaziando da telefonate assillanti a invii reiterati di doni fino a vere e proprie aggressioni fisiche della vittima potenzialmente letali: appare chiaro, dunque, che sovente l'applicazione di un delitto più grave non riuscirà a coprire con la sua tipicità l'intera sfera degli atti persecutori posti in essere dallo *stalker*, soprattutto nei casi in cui gli stessi siano disomogenei. In tale evenienza, peraltro, occorrerà applicare la disciplina del concorso di reati, dovendo ovviamente il giudice rispettare il principio del *ne bis in idem* sostanziale evitando di valutare in sede di commisurazione della pena del

delitto ex art. 612-bis c.p. quegli episodi criminosi che integrano il reato più grave. In definitiva, la clausola di sussidiarietà dovrebbe paralizzare l'operatività dell'art. 612-bis c.p. solo in quei casi in cui il reato più grave richiamato dalla clausola risulti in grado di assorbire effettivamente il disvalore di quello di "Atti persecutori"⁴⁸.

Andando poi ad operare in concreto una disamina delle **possibili ipotesi criminose del nostro ordinamento** che potrebbero dare luogo all'applicazione della clausola di sussidiarietà, con contestuale esclusione del delitto di "Atti persecutori", in astratto l'unico reato che appare tipizzato in maniera tale da prestarsi ad assorbire in sé l'intera gamma delle condotte persecutorie di cui all'art. 612-bis c.p. è quello di **"Maltrattamenti in famiglia", previsto e punito dall'art. 572 c.p.**, posto che la giurisprudenza di legittimità ha adottato una consolidata esegesi estensiva del concetto di "maltrattamenti", tale da ricomprendere in sé praticamente l'intero spettro dei comportamenti molesti o minacciosi di cui alla norma incriminatrice degli "Atti persecutori"⁴⁹.

Relativamente ad **altri delitti puniti** con la reclusione superiore ai sei anni e sei mesi dell'art. 612-bis c.p., in **astratto** concorreranno con gli "Atti persecutori", tra gli altri, segnatamente i delitti di **"Lesioni personali aggravate" (artt. 582 e 583 c.p.)**, di **"Rapina" (art. 628 c.p.)** od **"Estorsione" (art. 629 c.p.)** e di **"Violenza sessuale" (art. 609-bis c.p.)**, mentre nell'ipotesi di uccisione della vittima a seguito di condotte persecutorie, lo *stalker* risponderà solo del delitto di omicidio aggravato dagli atti persecutori, introdotto nell'art. 576, comma 1, n. 5.1. c.p. dalla L. 38/2009.

10. Profili processuali: il regime di procedibilità e l'ammonimento del questore

Sotto il profilo della **procedibilità**, lo stesso è stato modificato dal già menzionato D.L. n. 93/2013. **Originariamente**, invero, si prevedeva un **ordinario regime di procedibilità a querela, pur con l'estensione del termine per la proposizione a sei mesi** (rispetto ai tre mesi di cui alla regola generale dell'art. 124, comma 1, c.p.), salvo la procedibilità d'ufficio in caso di fatto commesso nei confronti di soggetto disabile o minore, oppure di connessione con altro delitto procedibile d'ufficio.

⁴⁸ Così CERONI, *op. cit.*, 12.

⁴⁹ Per ulteriori approfondimenti v. CERONI, *loc. cit.*, il quale altresì precisa l'ampio spettro di condotte ritenute in giurisprudenza riconducibili al concetto di "maltrattamenti" in «una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita».

Il legislatore del 2013, a seguito di forti pressioni provenienti da numerosi operatori del settore, ed associazioni a tutela dei diritti delle donne vittime di violenza, affinché si tenesse presente la circostanza che in molti casi le vittime di *stalking* sono restie a querelare, oppure rimettono la querela, in quanto soggette a gravi minacce, ha optato per una **modifica di suddetto regime**. Tale intervento, però, si potrebbe definire una **“mediazione”** rispetto all’adozione di soluzioni più radicali come il sancire l’irrevocabilità della querela (in analogia a quanto disposto per i delitti sessuali dall’art. 609-septies c.p.) o, ancor di più, la trasformazione degli “Atti persecutori” in delitto procedibile *ex officio*. L’opzione legislativa adottata tende dunque a contemperare le esigenze di tutela delle vittime nei casi più gravi con quella di non intaccare la libertà di remissione della querela, anche per esigenze di deflazione, nelle ipotesi meno gravi⁵⁰. L’attuale ultimo comma dell’art. 612-bis c.p., pertanto, **prevede anzitutto che la remissione della querela sia consentita, ma solo in sede processuale**, e questo – nell’intenzione del legislatore – probabilmente per garantire un maggiore controllo su eventuali indebite pressioni subite dalla persona offesa da parte del presunto *stalker*, o di persone a costui riconducibili. **In aggiunta**, si è disposto che, qualora i comportamenti persecutori siano consistiti in **minacce reiterate** commesse nei **modi di cui all’art. 612, comma 2, c.p. (c.d. “minaccia grave”)**, e cioè a danno di persona in stato di infermità, con armi, da persona travisata, da più di cinque persone riunite ecc., **la querela eventualmente proposta sia irrevocabile**.

La previsione normativa di cui all’art. 8, D.L. n. 11/2009 ha introdotto l’innovativo istituto del c.d. **«ammonimento» del questore**, statuendo al comma primo che «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta». Siffatta normativa, inoltre, è rimasta sostanzialmente immutata fino ad oggi, subendo unicamente una marginale modifica ad opera del D.L. n. 93/2013.

Sin dall’inizio l’ammonimento del questore è apparso alla stregua di un **innovativo strumento preventivo di tutela “pre-penale”** estendibile auspicabilmente, ove ciò si rivelasse potenzialmente proficuo, anche a fattispecie criminose diverse, cosa che è infatti avvenuta, ad esempio con la recente L. n. 71 del 29.5.2017 sul c.d. “cyberbullismo”⁵¹.

⁵⁰ Sebbene per molte di siffatte ipotesi meno gravi di atti persecutori, le esigenze di deflazione e contenimento del contenzioso penale dovrebbero essere assicurate, ancora più a monte, dall’applicazione dell’istituto dell’ammonimento del questore.

⁵¹ L’art. 7 del presente atto normativo, invero, dispone che «fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decre-

Per quanto concerne la **concreta disciplina** dell’ammonimento, il riferimento espresso al soggetto passivo delle condotte persecutorie **esclude** pacificamente la possibilità che ad **altri soggetti**, normalmente persone vicine alla vittima, spetti il **potere di attivare il procedimento monitorio**.

Un’altra criticità rilevante da segnalare, in relazione alla disciplina di cui all’art. 8, D.L. n. 11/2009, è poi quella avente ad oggetto **l’individuazione del questore competente** ai fini dell’ammonimento dell’autore delle condotte moleste. Al riguardo, nel silenzio della legge in esame, si potrebbe teoricamente sostenere la competenza del questore del luogo di perpetrazione delle attività persecutorie, o comunque di quelle di maggiore rilievo in caso di pluralità spaziale, o del questore del luogo in cui il soggetto passivo abbia formulato la domanda, o del questore del luogo di residenza o domicilio dell’autore, o della persona offesa. Valorizzando l’esigenza di facilitare l’attività del questore nel reperimento delle fonti di prova, e richiamando altresì la normativa in materia di procedimento di prevenzione di cui all’art. 4, L. 1423/1956 e agli artt. 2 e 2-bis, L. 575/1965, si può quindi affermare la competenza del questore del luogo di dimora dell’interessato, inteso non tanto in senso formalistico-anagrafico, quanto piuttosto come «ambito geografico-ambientale in cui la persona opera le sue condotte pericolose»⁵².

Il comma secondo della disposizione *de qua* dispone, inoltre, che «il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale».

Il legislatore ha dunque predisposto un **procedimento monitorio snello e poco formalizzato**, tutto improntato alle **esigenze special-preventive e di deflazione processuale**, il quale si traduce, una volta che il questore abbia verificato la fondatezza delle doglianze della persona offesa, in un’intimazione orale rivolta allo *stalker*, e della quale viene redatto apposito processo verbale. L’oggetto dell’ammonizione è descritto normativamente in modo molto generico come “invito a tenere una condotta conforme alla legge”: più appropriatamente, si è rilevato come lo stesso dovrebbe tradursi in «uno specifico invito a interrompere qualsiasi interferenza nella vita del richiedente in adesione al precetto contenuto nell’art. 612-bis c.p.»⁵³.

to-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni».

⁵² Così MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. e processo*, 2009, n. 8, 963. Si tenga presente, comunque, che – anche in considerazione dei moderni mezzi tecnologicamente avanzati di comunicazione – spesso le ingerenze persecutorie saranno localizzate in una pluralità di ambiti spaziali, per cui occorrerà selezionare il luogo in cui si sono verificate le molestie di maggiore consistenza criminosa.

⁵³ Così BRICHETTI-PISTORELLI, *Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009,

Da ultimo, **gli ultimi commi (terzo e quarto) dell'art. 8** del decreto in commento, prevedono – rispettivamente – che «la pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è **umentata** se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo» e che «**si procede d'ufficio** per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo». In suddette disposizioni sono 'scolpiti' gli effetti giuridico-penali che conseguono alla protrazione delle molestie o minacce assillanti da parte del soggetto già ammonito⁵⁴.

All'intimato che non si conformi all'ammonimento del questore si applicherà dunque innanzitutto una specifica circostanza aggravante ad effetto comune, con la possibilità per il giudice di incrementare la pena fino a un terzo. L'aggravante in questione, peraltro, avrebbe ricevuto più appropriata collocazione nel corpus dell'art. 612-bis c.p., anziché nella norma *de qua*.

Da ultimo, la prosecuzione dei comportamenti persecutori da parte dello *stalker* successivamente all'adozione, a suo carico, del provvedimento monitorio di cui all'art. 8, D.L. n. 11/2009, renderà le condotte illecite realizzate dallo stesso perseguibili d'ufficio. In siffatti gravi casi, dunque, il legislatore ha ritenuto opportuno sottrarre il potere di scelta in ordine all'attivazione dell'intervento penale alla persona offesa, la quale comunque, nell'ipotesi di specie, si è già rivolta agli organi di pubblica sicurezza per essere protetta dalle molestie e/o minacce reiterate del soggetto attivo.

BIBLIOGRAFIA

ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. cont.*, 18.5.2011; BENEDETTO-ZAMPI *et al.*, *Stalking: aspetti giuridici e medico-legali*, in *Riv. it. medicina legale*, 2008, 127 ss.; BRICHETTI-PISTORELLI, *Gli atti persecutori. Entra nel codice la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, n. 10, 2009, 61; ID., *Istanza di ammonimento: una prima forma di tutela*, in *Guida dir.*, 2009, nr. 10, 69; CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, fasc. 19, 49 ss.; ID., *Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un'efficace azione di contrasto*, in *Guida dir.*,

n. 10, 69.

⁵⁴ Un nodo problematico che il legislatore *in subiecta materia* non ha sciolto concerne l'esatta delimitazione esegetica del concetto di "fatto commesso da soggetto già ammonito", il quale – considerando anche la non tassativa descrizione del contenuto dell'ammonimento già esaminata – potrebbe essere soggetto, quanto meno, a due distinte ricostruzioni ermeneutiche. Una prima lettura, più estensiva, porterebbe ad applicare le due conseguenze negative summenzionate anche nei casi di non identità delle persone offese dagli atti persecutori commessi prima e dopo il completamento del procedimento monitorio, mentre una seconda esegesi, maggiormente restrittiva, riserverebbe tali conseguenze ai soli *stalker* che persistano nelle molestie assillanti ai danni del medesimo soggetto passivo. Tra le due alternative, comunque, appare preferibile quella restrittiva che richiede l'identità dell'offeso, con particolare riferimento all'opportunità che il secondo soggetto passivo non venga privato del potere di scegliere o meno se attivare il meccanismo di persecuzione penale.

2007, fasc. 7, 10 ss.; ID., *Commento all'art. 609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, 4ª ed., a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 451 ss.; DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, 8ª ed., Milano, 2019; ID., *Diritto penale, Parte speciale*, II, 1, 4ª ed., Bologna, 2013, 224 ss.; FISCHER, § 238 StGB, in FISCHER, *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*, 66. Aufl., München, 2019; FORNASARI, *Reato abituale*, in *Enc. Giur.*, XXVI, Roma, 1991; FÜLLGRABE, *Stalking – eine neue Form des Psychoterrorors, Oder: Welche Rolle spielen Aggressivität und Gewalt*, in *Kriminalistik*, 2001, 163 ss.; GOEBEL-LAPP, *Stalking mit tödlichem Ausgang. Fünf vollendete bzw. versuchte Tötungen von Frauen durch ihre Ex-Partner*, in *Kriminalistik*, 2003, 369 ss.; HOFFMANN, *Stalking – Polizeiliche Prävention und Krisenmanagement*, in *Kriminalistik*, 2003, 726 ss.; KERBEIN-PRÖBSTING, *Stalking*, in *ZRP*, 2002, 76 ss.; KNECHT, *Stalking, Exzessive Belästigung aufgrung von Liebeswahn?*, in *Kriminalistik*, 2003, 364 ss.; KUBE, *Phänomene der Gewalt, Bemerkungen zu vernachlässigten Aspekten und Bereichen*, in *Kriminalistik*, 1999, 161 ss.; LACKNER-KÜHL, § 238 StGB, in LACKNER-KÜHL, *Strafgesetzbuch Kommentar*, 29. Aufl., München, 2018; LO MONTE, *L'individuazione delle "condotte reiterate" (art. 612-bis c.p.)*, in *Cass. pen.*, 2011, n. 1, 159 ss.; ID., *Una nuova figura criminosa: lo 'stalking' (art. 612-bis c.p.)*, ovvero *l'ennesimo, inutile, "guazzabuglio normativo"*, in *Indice pen.*, 2010, n. 2, 479 ss.; LÖBMANN, *Stalking, ein Überblick über die aktuelle Forschungsstand*, in *MSchr-Krim*, 2002, 25 ss.; MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell'omicidio e nuovo delitto di "Atti persecutori"*, in *Dir. pen. e processo*, n. 7, 2009, 825 ss.; MAFFEO, *Il nuovo delitto di atti persecutori (stalking): un primo commento al d.l. n. 11 del 2009 (conv. con modif. dalla l. n. 38 del 2009)*, in *Cass. pen.*, 2009, 7-8, 2719 ss.; MANTOVANI F., *Diritto penale, Parte speciale. I delitti contro la persona*, 7ª ed., Milano, 2019, 386 ss.; ID., *Diritto penale, Parte generale*, 10ª ed., Padova, 2017; MARANDOLA, *I profili processuali delle nuove norme in materia di sicurezza pubblica, di contrasto alla violenza sessuale e stalking*, in *Dir. pen. e processo*, 2009, n. 8, 963 ss.; MAUGERI, *La difficoltà di tipizzazione dello stalking nel diritto italiano e comparato*, in *Rass. it. crim.*, 2012, 201 ss.; ID., *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010; MERLI, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. Ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 2016, 4, 90 ss.; MEYER, *Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht*, in *ZStW*, 2003, 249 ss.; MUSACCHIO, *Il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)*, Padova, 1999, 22 ss.; PECHSTAEDT, *Stalking – Strafbarkeit nach englischem und deutschem Recht, Diss.*, Göttingen, 1999, 43 ss.; PETRONE, *Reato abituale*, Padova, 1999; PITTARO, *Introdotta la disciplina penale dello stalking dalle misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, in *Famiglia e dir.*, 2009, fasc. 7, 659 ss.; POLLÄHNE, *Stalking am Rande des Strafrechts*, in *Neue Kriminalpolitik*, 2002, 56 ss.; SARNO, *Il nuovo reato di atti persecutori (art. 612-bis)*, Milano, 2010; SCHÄFER, *Stalking – Verehrung durch Aufdringlichkeit, Oder: Versuche, durch zwanghaftes Verfolgen und Belästigen sein Ziel zu erreichen*, in *Kriminalistik*, 2000, 587 ss.; TERZI, *Il nuovo reato di stalking: prime considerazioni*, in *Riv. pen.*, 2009, fasc. 7-8, 779 ss.; TOVANI-TRINCI, *Lo stalking*, Milano, 2010; TIGANO, *Atti persecutori e maltrattamenti nei confronti degli "ex": dall'introduzione della fattispecie di stalking alla legge n. 172 del 2012*, in *Dir. famiglia*, 2013, 1, 350 ss.; UTSCH, *Strafrechtliche Probleme des Stalking*, Berlin, 2007, 8 ss.; VALSECCHI, *La Corte Costituzionale fornisce alcuni importanti coordinate per un'interpretazione costituzionalmente conforme del delitto di stalking*, in *Dir. pen. cont.*, 23.6.2014; ID., *Il delitto di 'atti persecutori'*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2009, fasc. 3, 1377 ss.; VOSS-HOFFMANN-WONDRAK, *Stalking in Deutschland*, Baden Baden, 2006, 33 ss.